



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Ilaria Maria Marra

***Il iusiurandum per genium principis:
uso politico, valore giuridico
e fonte di responsabilità nel diritto
e nel processo privato romano***

Numero XVI Anno 2023
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Verona), M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), A. Guasco (Univ. Giustino Fortunato) P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Il *iusiurandum per genium principis*: uso politico, valore giuridico e fonte di responsabilità nel diritto e nel processo privato romano

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. *Genius* e *numen*: differenze e corrispondenze fra le due entità evocate nelle formule di giuramento – 3. Il *iusiurandum* in rapporto al culto imperiale nella dinastia Giulio – Claudia – 4. Uso politico nel diritto pubblico – 4.1. I giuramenti di fedeltà – 4.2. Il *iusiurandum* dei magistrati municipali – 5. Il *iusiurandum per genium Principis* in contesti riferiti alla sfera privatistica – 6. Il valore giuridico e processuale del giuramento e la repressione dello spergiuro.

1. Premessa

Il *iusiurandum*, e in ispecie quello *per genium principis*, *per numen Augusti* o *per Iouem Optimum Maximum*, oppure quello sulle divinità, è stato preso più volte in esame nella letteratura giuridica, sia – anche estemporaneamente – in sede saggistica, sia in qualche monografia dedicata.

Tuttavia diverse fonti sono rimaste escluse dalle trattazioni degli studiosi moderni e inoltre alcune pubblicazioni del XVII come del XVIII secolo hanno finito con l'essere dimenticate¹, malgrado la

¹ Mi riferisco a: E. OTTO, '*Dissertatio quinta, de perjurio per genium principis*', in *Dissertationes juris publici et privati*, Utrecht, 1723; E. REUSCH, '*Disquisitio de iureiurando per genium principis*', Helmstadt, 1735; W. BARCLAY, in *Thesaurus juris Romani. Continens rariora meliorum interpretum opuscula, in quibus jus Romanum emendatur, explicatur, illustratur*, III, a cura di Everhard Otto, Leiden, 1744, 944 ss.; A. P. FRICK, '*Disquisitio de iureiurando per genium principis*', Helmstadt, 1768, Autori ignorati dalla letteratura del XIX – XX secolo che si è occupata del tema, ma anche da quella che l'ha trattato *per relationem*.

perdurante validità e originalità di qualche loro conclusione, che ha superato la prova del tempo e risulta coerente con il perfezionamento raggiunto dalle metodologie di ricerca nel XX secolo.

Del resto lo 'strumento' del *iusiurandum* assunse, fin dall'età arcaica², un certo valore giuridico nei diversi contesti entro i quali fosse stato reso: esso infatti assolveva genericamente ad una funzione di garanzia da parte del soggetto che lo prestava nei confronti di chi lo riceveva, proprio grazie all'invocazione della divinità, la quale, seppur estranea al rapporto strettamente bilaterale, 'rafforzava' l'impegno assunto dal dichiarante e ne assicurava la punibilità nell'ipotesi di spergiuro. La violazione del giuramento comportava l'esposizione dello spergiurante all'ira della divinità invocata quale testimone: in questo senso è significativo il giuramento di Scipione in Liu. 22.53.11: *Si sciens fallo, tum me, Iuppiter Optime Maxime, domum, familiam remque meam pessimo leto adficias*.

Benché il *iusiurandum* abbia continuato ad essere regolarmente praticato³, da qualche testimonianza emerge che esso finì spesso per essere disatteso da coloro che lo prestavano e che erano soliti svincolarsi dalle promesse assunte, perché, com'è facile immaginare, la giustizia 'divina' faticava a manifestarsi nell'immediatezza⁴.

² R. FIORI, 'Homo sacer.' *Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, 1996, 314 ss; A. CALORE, 'Per Iouem lapidem'. *Alle origini del giuramento. Sulla presenza del 'sacro' nell'esperienza giuridica romana*, Milano, 2000, 3 ss.

³ Plautus *Pseud.*, vv. 196-197; *Pers.* vv. 470-479, evidenzia la facilità con la quale era disatteso il giuramento. Cfr. E. INCELLI, *La giustizia divina del principe. Augusto e il giuramento*, in 'Saeculum Aureum': *Tradizione e innovazione nella religione romana di epoca augustea*, I. *Augusto da uomo a dio*, a cura di I. Baglioni, Roma, 2016.

⁴ Si parla usualmente di una perdita di forza obbligatoria del giuramento, sia per via della lenta scomparsa del suo fondamento religioso, sia per l'affacciarsi di una responsabilità 'morale'. Comunque lo spergiuro all'epoca di Cicerone finì per essere represso attraverso la nota censoria: infatti si è ritenuto che l'affermazione ciceroniana in *De leg.*, 2.9.22, *Periurii poena diuina exitium humana dedecus*, letta assieme al passo del *De off.* 3 31.111, ... *ensorum qui nulla de re diligentius quam de iure iurando iudicabant*, potrebbe dimostrare che la pena umana cui si riferisce l'Arpinate sia stata proprio la *nota censoria*.

Esso fu utilizzato in sfere molto differenti tanto del diritto pubblico quanto del privato, con le relative conseguenze processuali, conseguenze che gli studi in materia non hanno sempre adeguatamente distinto.

Perciò ho ritenuto opportuno, se non necessario, nell'accingermi a questo breve esame, vagliare le fonti antiche e la letteratura del Sei-Settecento inutilizzate⁵, dato che ne scaturiscono con evidenza – non meno di quanto sia stato *aliunde* dimostrato dalla dottrina contemporanea – le conseguenze giuridiche cui andava incontro lo spergiurante, nonostante la diversità di atteggiamenti assunti da ciascun principe, sia rispetto al culto del *genius*, sia in merito alla repressione del *periuirium*.

2. 'Genius' e 'numen': differenze e corrispondenze fra le due entità evocate nelle formule di giuramento

Anche a voler prescindere in questa sede da una dettagliata trattazione sull'evoluzione del *iusiurandum* e sull'esposizione dell'*impius* al *ius diuinum* e al *ius humanum* in epoche più remote⁶, nonché dal valore del *sacramentum* nella *legis actio* che ne prende nome, sorge spontaneo chiedersi a quali conseguenze andasse incontro l'autore dello spergiuro a fronte dell'assunzione di un vincolo giuridicamente rilevante.

In dettaglio, sarà necessario dapprima interrogarsi su quale sia stata la ragione della persistenza dell'invocazione al *genius principis* e al *numen Augusti* o agli dei in atti giuridici pubblici o negoziali, o ancora in contesti riferiti a garanzie reali e personali: dobbiamo supporre anzitutto la possibilità che la violazione del giuramento in sé non integrasse necessariamente una specifica fattispecie criminosa, ma rendesse responsabile penalmente o civilmente l'autore dello spergiuro; il che poteva avvenire a seconda del rapporto giuridico sottostante al *iusiurandum*, nonché della scelta operata dai *principes* di ricomprendere o meno lo spergiuro al genio dell'imperatore entro la lesione maiestatica.

⁵ V. nt. 1.

⁶ Sull'evoluzione del *iusiurandum* cfr. R. FIORI, *La condizione dell'homo sacer' e la struttura sociale di Roma arcaica*, Roma, 2018, 204 ss.

In questo contesto, un aspetto non secondario e utile per una maggiore comprensione del valore religioso e giuridico, oserei dire anche formale, del voto al *genius* / *numen* dell'imperatore, è quello relativo alla differenza fra le due entità, differenza spesso ignorata o poco approfondita dalla dottrina che se n'è occupata.

Nel 1969 Duncan Fishwick osservò sagacemente che il simultaneo ricorrere del *genius* e del *numen Augusti* in diverse iscrizioni implica una differenza fra le due entità, poiché: «if, then, *numen* means exactly the same as *genius*, it may fairly be asked why in both inscriptions two different words are used to denote one and the same thing»⁷. Per lo Studioso, dunque, *genius* e *numen* sono due concetti distinti: il primo dovrebbe intendersi come qualcosa che trascende l'uomo rappresentandone «his comes, guiding star, or spiritual companion, under whose tutela he lived»⁸: non è un caso che il *genius* sia stato attribuito alle divinità o ai luoghi a queste dedicati. Differentemente da *genius*, il Fishwick traduce *numen*, pur con una certa fatica nella descrizione concettuale del termine, come 'potere', o meglio «a result of the existence of power», che dall'età augustea in poi fu attribuito a un'ampia varietà di cose animate e inanimate, purché munite di questa speciale proprietà. Il *numen* denota dunque le qualità divine quali la *uirtus*, la *sanctitudo* e la *uis diuina*, poiché è riferito a tutto ciò che appartiene agli dei. La relazione con il principe finì per intensificarsi al punto che, in età augustea, il *numen* iniziò ad essere inteso nel suo significato metonimico e dunque a indicare l'imperatore stesso: del resto il *numen* fu spesso accostato al *genius principis* e a *Iuppiter Optimus Maximus* in contesti riferiti al *iusiurandum*. Comunque, a detta del Fishwick⁹, sul piano teologico il *genius* e il *numen* andrebbero distinti, sebbene nel corso del tempo le due entità abbiano finito se non per confondersi, per divergere ben poco l'una dall'altra.

⁷ Cfr. D. FISHWICK, *Genius and Numen*, in *The Harvard theological review*, 62, 1969, 359.

⁸ D. FISHWICK, *Genius and Numen*, 360.

⁹ A. BARRETT, *Caligola. L'ambiguità di un tiranno*, Milano, 1989, 220.

3. Il '*iusiurandum*' in rapporto al culto imperiale nella dinastia Giulio-Claudia

Come si è detto, sebbene si attribuisca all'età augustea l'intensificazione del culto per il *genius principis*, il diverso atteggiamento assunto dagli imperatori impone di interrogarci su quale fosse stato il valore giuridico da attribuire al *iusiurandum* sul loro genio o sugli altari celebrativi del *numen*, una volta che, rafforzatasi la *maiestas principis* accanto a quella *deorum*, un eventuale spergiuro l'avrebbe potuta ledere.

Svetonio riferisce che Giulio Cesare non solo accettò onori eccessivi, ma permise che gli fossero attribuite maggiori prerogative: un seggio dorato in senato e davanti al tribunale, un carro, templi, altari e statue a fianco di quelle degli dei¹⁰. Ma solo dopo la sua uccisione ne fu decretata – per intima convinzione del popolo – la divinizzazione¹¹. Cassio Dione, confermando l'attribuzione di quegli onori¹², aggiunge che ne furono decretati ulteriori: fu infatti stabilito che ogni anno gli si facessero pubbliche preghiere e che si giurasse sulla sua Fortuna; a tal riguardo è stato sostenuto che il giuramento per la *Τύχη* del principe equivalesse a quello per il suo *genius*¹³. Ancor più dettagliatamente, poi, Cassio Dione ci informa della proclamazione di Cesare a «Giove Giulio» e della costruzione di un tempio dedicato a lui e alla sua *Clementia*, raffigurato anche sulle emissioni monetali¹⁴.

¹⁰ Suet. *Diu. Iul.* 76. L'apparizione del *Sidus Iulium* alla morte di Cesare fu interpretata da molti come l'ascensione in cielo del dittatore assassinato, poi sancita ufficialmente alle Kalende di gennaio del 42 dalla *lex Rufrena*, come testimonia la base di statua CIL VI.872, con l'epigrafe *Diuo Iulio iussu | populi Romani | statutum est lege | Rufrena*. Cfr. G. ROTONDI, *Leges Publicae Populi Romani?*, Milano, 1912, 436 s.; A. DONATI, *Cesare e il diritto*, in G. GENTILI, *Giulio Cesare. L'uomo, le imprese, il mito*, Milano, 2008, 41; F. COSTABILE, *'Caius Iulius Caesar'. Dal 'dictator' al 'princeps', dal 'diui filius' al Cristo. Augusto e le maschere del potere*, Roma, 2013, 82.

¹¹ Suet. *Diu. Iul.* 88.

¹² Dio Cass. 44.6.3; Sul giuramento nell'età di Cesare cfr. R. BEARE, *The imperial oath under Julius Caesar*, in *Latomus*, 38, 1979, 469- 473.

¹³ N. KATZ, *Not just by Jove: The Emperor in Roman Oaths*, in *Historia*, 70, 2021, 504.

¹⁴ Dio Cass. 44.6.4.

Quanto al giuramento, è probabile che vi si ricorse per attestare la fedeltà di magistrati e senatori: tuttavia, nulla emerge circa le conseguenze che derivavano dalla sua violazione. Ciò che invece sembra potersi affermare, stando ad un'opinione formulata nel 1735 da Erhard Reusch¹⁵, meritevole in questo di non cadere nel dimenticatoio, è che l'uso di ricorrere alla formula del giuramento sia sorto proprio con Cesare, e non sotto Augusto, come sembrano dimostrare le fonti: Suet., *Diu. Iul.* 85: *apud eam [scil. columnam Caesaris] longo tempore sacrificare, nota suscipere, controuersias quasdam interposito per Caesarem iure iurando distrahere perseuerauit*. Sicché, se si tiene conto sia di quanto riportato da Cassio Dione per il giuramento sulla Fortuna di Cesare, sia di quanto attestato in Svetonio, la prassi di giurare sul principe sembra essere precedente all'età augustea.

Testimonianze riferite al giuramento e risalenti al principato di Augusto enfatizzano il rapporto di discendenza da Cesare, rappresentando il primo quale figlio di un Dio¹⁶ (*Diu filius = θεοῦ υἱός*), come ben evidenziato da Nathaniel S. Katz¹⁷ nel suo studio dedicato alla presenza dell'imperatore nelle formule di giuramento romano, sebbene l'Autore menzioni un papiro¹⁸, da cui sembrerebbe desumersi un esplicito riferimento anche alla divinità di Ottaviano. È comunque oggetto di discussione se Augusto pretese il giuramento al suo genio, stante le poche testimonianze al riguardo, per lo più provenienti da ambiente greco e limitate al giuramento per la *Τύχη* del *princeps* o per la sua divinità: difatti in Oriente¹⁹, sull'orma della tradizione faraonica ed ellenistica, il principe era considerato un dio già in vita.

¹⁵ H. REUSCH, *Disquisitio de iureiurando*, 5.

¹⁶ Sulla mistica augustea cfr. F. COSTABILE, *Caius Iulius Caesar*, cit., 188.

¹⁷ N. KATZ, *Not just by Jove*, cit., 494-523.

¹⁸ POxy. 12.1453, linee 10-11 *ὄμ[ν]ύβο|μεν Καίσαρος (sic! pro Καίσαρα) θεὸν ἐκ θεοῦ*.

¹⁹ Suet. *Diu Aug.* 52 riferisce come Augusto, sebbene fosse a conoscenza dell'usanza di decretare templi anche in onore di proconsoli, non ne accettò in nessuna provincia, se non intitolati in comune a lui e a Roma.

Quanto a Tiberio, un aneddoto tacitano²⁰ trova riscontro in Cassio Dione²¹, il quale, sempre a proposito di quel *princeps*, riferisce come non solo rifiutò che gli fossero tributati onori, ma pure che qualcuno giurasse sulla sua buona sorte. Non permise che alcuna città e nessun cittadino innalzasse sue immagini, non perseguì alcun oltraggio perpetrato nei suoi confronti²² – benché Dione precisi che, già a quell'epoca, l'empietà contro il *princeps* fosse chiamata *maiestas* – e non punì nemmeno coloro i quali erano stati accusati, sotto il regno del suo predecessore, di aver falsamente giurato sulla *Tyche* di Augusto.

Sebbene Dione²³ riferisca che Caligola in un primo momento abbia proibito che gli fossero dedicate immagini e statue, annullando, fra le altre cose, un decreto con cui si disponevano sacrifici al suo *genius*, più tardi s'iniziò – almeno in Oriente – a praticarne un vero e proprio culto²⁴. Le fonti tramandano come, diversamente da Tiberio, Caligola, arrogandosi la maestà di un dio²⁵ per ispirazione probabilmente di modelli orientali, fece erigere una statua che riproduceva fedelmente le sue fattezze e la collocò in un tempio costruito in onore della sua stessa

²⁰ Tac. *Ann.* 1.73.4.

²¹ Dio Cass. 57.8.

²² F. COSTABILE, *Il principio di libertà di parola nel giudizio di Gallione su Paolo di Tarso e la coerenza giuridica di Traiano nei processi contro i cristiani*, in *MEP*, 22, 2019, 279 ss.

²³ Dio Cass. 59.4.5; Cfr. A. BARRETT, *Caligola*, cit., 223 ss.

²⁴ S. MAZZARINO, *L'impero romano*, I, Bari, 2002, 180, ha ritenuto che Caligola pretese di ottenere un vero e proprio culto dell'imperatore vivente.

²⁵ In dottrina si è evidenziata l'identificazione dell'imperatore con *Iuppiter Latiaris*, per la quale Caligola avrebbe preteso di essere adorato come un dio. Cfr. A. PASQUALINI, *Caligola e gli dèi*, in *Caligola: la trasgressione al potere*, a cura di G. Ghini, Roma, 2013, 48. Il dato dovrebbe trovare conferma in Flau. Jos. *Ant. Jud.* 19.1; Suet. *Calig.* 22.2 e Dio Cass. 59. 28.5; sebbene alcuni studiosi abbiano ritenuto che nel passo svetoniano *quidam eum Latiarem Iouem consalutarunt* l'uso del pronome *quidam* escluda la diffusione di tale culto. Cfr. C.J. SIMPSON, *The cult of the Emperor Gaius*, in *Latomus*, 40, 1981, 481.

divinità²⁶. Sconvolto poi dalla morte della sorella²⁷, sopresse le attività pubbliche, in occasione delle quali fu considerato delitto capitale ridere, lavarsi e addirittura pranzare con i genitori e con la moglie; si dice pure che non prestò più alcun giuramento se non *per numen Drusillae*²⁸. Quanto alla sua indole violenta e all'ossessione per la regalità²⁹, sarebbe stato portato, in base alle fonti storiche e letterarie comunque a lui avverse, a

²⁶ Suet. *Calig.* 22.2. 3; Dio Cass. 59.28. 2-4; A. BARRETT, *Caligola*, cit., 226.

²⁷ Dio Cass. 59.11.5.

²⁸ Suet. *Calig.* 24.2. Sulla divinizzazione di Drusilla cfr. G. GUASTELLA, *La vita di Caligola*, Roma, 1992, 175; A. BARRETT, *Caligola*, cit., 141 ss.; A. BARZANÒ, *La politica dinastica di Caligola e la cosiddetta congiura del 39 d.C.*, in *Aevum*, 85, 2011, 75 n. 25. Al riguardo è significativa l'iscrizione AE 2014. 510, dedicata a Caligola da una sacerdotessa della Diva Drusilla, sorella del *princeps* morta nel 38 d.C.: *Pro salute et reditu et uictor(ia) | C(ai) Caesaris Aug(usti) principis optimi | pontif(ici)s max(im)i pron(epotis) d(omi)ni Aug(usti) trib(unicia) | potest(ate) IV co(n)s(ulis) desig(nati) V imp(eratoris) VII p(atris) p(atriciae) | p(atris) exercit(um) | ---a P(ubli) f(ilia) Prima, sacer d(os) dinae? Drusillae*. Sull'uso dell'aggettivo *optimus* anche nell'iscrizione bresciana cfr. G. L. GREGORI, G. BIANCHINI, '*Principi optimo*': un aspetto della propaganda imperiale da Augusto a Traiano nelle fonti letterarie ed epigrafiche, in *Epigrafia e politica: il contributo della documentazione epigrafica allo studio delle dinamiche politiche nel mondo romano*, a cura di S. Segenni e M. Bellomo, Milano, 2017, 230.

²⁹ Da Suet. *Calig.* 22.4 e Dio Cass. 59.28.2 emerge il singolare rapporto fra Caligola e Giove, al quale il *princeps* avrebbe rivolto il famoso verso omerico «o tu elimini me o io te», quasi a voler dimostrare la sua onnipotenza. Dio Cass. 59.28.6 mette in relazione la frase appena citata con il contesto dell'invenzione assai bizzarra dei fulmini artificiali: si trattava di un'evocazione di *Iuppiter Lapis* e del giuramento arcaico. Si può ragionevolmente supporre o che in qualche occasione Caligola avesse fatto ricorso al rito del lancio della pietra per i giuramenti, oppure che non avesse alcun timore di *iurare per Iouem Lapidem*. Cfr. A. PASQUALINI, *Caligola e gli dei*, cit., 47. Per quanto attiene al titolo di *optimus maximus Caesar*, secondo A. BARRETT, *Caligola*, cit., 227 s., esso non dimostrerebbe che Caligola era chiamato in tal modo, quanto piuttosto l'attribuzione a quel *princeps* di onori divini. Ciò, sempre a detta dell'Autore, può desumersi dall'uso dell'espressione *optimus maximus princeps*, in iscrizioni risalenti al periodo augusteo.

comminare pene atroci per motivi futili, come l'aver espresso critiche ad un suo spettacolo o l'essersi rifiutato di giurare al suo genio³⁰.

Se Claudio³¹ si guardò bene dall'accettare che gli fossero tributati onori divini – perlomeno in Italia – a Nerone sembrerebbe doversi attribuire un diverso atteggiamento: difatti Nathaniel Katz³², nel suo già ricordato studio sul *iusiurandum*, evidenzia come, sotto Nerone, i *fratres Arvales* sacrificassero al *genius* di quell'imperatore, il quale fece anche battere monete recanti la legenda GENIVS AVGVSTI³³.

4. *Uso politico nel diritto pubblico*

4.1. *I giuramenti di fedeltà*

Benché siano complessivamente poche le fonti che ne attestano il ricorrervi, merita di essere evidenziato come governatori e comandanti militari facessero uso del giuramento per garantire sostegno e alleanza al *princeps* in occasione della sua ascesa³⁴.

Prima di procedere ad un'analisi delle testimonianze epigrafiche, mi sembra interessante evidenziare che un chiaro richiamo al giuramento di fedeltà lo si scorge in un frammento delle *Res Gestae*, nel quale Augusto,

³⁰ Suet. *Calig.* 27.3 riferisce che Caligola mise a morte alcuni cittadini *quod numquam per genium suum deierassent*.

³¹ Suet. *Diu. Claud.* 22; R. LAURENDI, *Profili costituzionali e orientamenti politici del principato di Claudio*, Reggio Calabria, 2012, 20, mette in evidenza l'atteggiamento assunto da Claudio, il quale, se da un lato non consentì di innalzare templi e altari a se stesso, così rinunciando al culto dell'imperatore vivente, non vietò comunque che in opere di carattere ufficiale lo si chiamasse *deus noster Caesar*, né che in Britannia gli fosse eretto un tempio.

³² N. KATZ, *Not just by Jove*, cit., 503.

³³ RIC II² *Nero* 83-87, 124-25, 213-20;

³⁴ F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV, Napoli, 1974, 470, ha ritenuto che il giuramento costituisse un semplice atto di fedeltà al principe di natura politica e non costituzionale. Comunque le diverse testimonianze di giuramenti a Caligola, provenienti da città e municipi, inducono a credere che per il *iusiurandum* si svolgessero cerimonie in tutto l'impero.

riferendosi alla *coniuratio totius Italiae et prouinciarum*, ricorda la spontanea fedeltà dell'Italia e delle province occidentali in vista della guerra contro Antonio (R.G. 25. 2: *iurauit in mea uer[ba] tota Italia sponte sua et me be[ll]i, quo nuci ad Actium, ducem depoposcit. Iurauerunt in eadem uer[ba] prou[inci]ae Galliae Hispaniae Africa Sicilia Sardinia*). L'espressione *in uerba*, che è significativamente ripetuta nel giuramento di fedeltà a Tiberio, la si scorge anche in Suet. *Galb.* 11: *cunctosque in uerba sua iurasse*.

Inoltre, da un esame delle fonti letterarie si coglie, anche se in termini spesso succinti, qualche riferimento all'uso di contrarre alleanza mediante giuramenti resi indistintamente in tutte le parti dell'impero, in occasione dell'ascesa di un nuovo principe. Alla morte di Augusto, consoli, prefetti del pretorio e dell'annona e infine il senato e forse alcune truppe giurarono fedeltà a Tiberio, come testimonia Tacito, *Ann.* 1.7: *ruere in seruitium consules patres, eques ... Sex. Pompeius et Sex. Ap[ul]euus consules primi in uerba Tiberii Caesaris iurauere, apudque eos Seius Strabo et C. Turranius, ille praetoriarum cohortium praefectus, hic annonae; mox senatus milesque et populus*. Ulteriore riferimento al giuramento si coglie in Tacito. *Ann.* 1.34: *sed Germanicus quanto summae spei propior, tanto impensius pro Tiberio niti; seque et proximos et Belgarum ciuitates in uerba eius adigit*.

Anche diverse iscrizioni³⁵ testimoniano la prassi invalsa in molte comunità di prestare giuramento di lealtà all'imperatore e alla sua famiglia: alcune risalgono ad Augusto e a Tiberio, mentre altre, nello specifico tre, si datano all'età di Caligola³⁶; per quest'ultimo una, in lingua greca, proviene da *Assos* e due in lingua latina da *Aritium* e *Sestinum*.

Le ultime due testimonianze epigrafiche sono state comparate sia con altre antecedenti, sia con quelle risalenti allo stesso anno 37 d.C., tutte provenienti dall'ambiente ellenistico, per verificare se la formula di giuramento seguisse un modello particolare e soprattutto per cogliere

³⁵ Per uno studio sui giuramenti di alleanza cfr. P. HERRMANN, *Der römische Kaisereid: Untersuchungen zu seiner Herkunft und Entwicklung*, Göttingen, 1969, (Hypomnemata 20), 132, nonché J. BRISCOE, *The imperial Oath of Allegiance*, recensione a P. HERRMANN, *Der römische Kaisereid: Untersuchungen zu seiner Herkunft und Entwicklung by Peter Herrman*, in *The Classical Review*, 22, 1971, 260-263.

³⁶ CIL II.172; CIL XI.5998 a; I *Assos* 26 = IMT 573 = PHI 288 053.

quale sia stato il valore giuridico da attribuire al giuramento di fedeltà, vivida manifestazione politica di sostegno al principe. Si è così osservato, da un'attenta analisi di iscrizioni provenienti da diverse parti dell'impero che, malgrado qualche similitudine, le formule di giuramento presentano non poche differenze: dal che è sembrato dedursi un diverso modello ispiratore fra quelle scritte in lingua latina e quelle in lingua greca.

Tuttavia, se da un lato è stata sostenuta la vicinanza delle formule di giuramento orientali con quelle presenti in giuramenti imperiali greci³⁷, dall'altro non è mancato chi, pur senza negare quelle analogie, ha comunque rilevato una certa somiglianza fra le clausole contenute nel giuramento in greco della Paflagonia³⁸ e nei due in lingua latina³⁹.

Un aspetto non secondario è che tre dei sei giuramenti risalenti alla dinastia giulio-claudia attestati epigraficamente sono prestati a Caligola, poiché ormai si considera quello da *Sestinium*, per identità di formula, da ascrivere all'età di quel principe.

Volendo prescindere, almeno per il momento, da una connessione politica fra il giuramento a Caligola e il contesto politico in cui questi ascese al potere, è a mio vedere utile trarre analogie e distinzioni fra i modelli, al fine di cogliere il valore di questo impegno di 'lealtà'. Veniamo pertanto ad esaminarli.

Il più significativo è senza dubbio il giuramento degli Aritiensi (*iusiurandum Aritiensium*), datato all'11 maggio del 37 d.C., reso a Gaio Ummidio Durmio Quadrato⁴⁰, legato (*pro praetore*) di *Caius Caesar*

³⁷ J. LE GALL, *Le serment à l'empereur: une base méconnue de la tyrannie impériale sous le Haut-Empire?*, in *Latomus*, 44, 1985, 770.

³⁸ IGRR III.137.

³⁹ J. BRISCOE, *The imperial Oath of Allegiance*, cit., 260 s., ha messo in evidenza quanto sostenuto da P. HERRMAN, *Der römische Kaisereid*, cit., a proposito delle clausole del giuramento di Phazimon – Neapolis in Paflagonia, le quali presentano qualche analogia con quelle dei giuramenti di alleanza nelle iscrizioni latine.

⁴⁰ Per qualche notizia sulle magistrature ricoperte da Gaio Ummidio Durmio Quadrato cfr. E. DARQUENNE, Y. DAVIO, R. DE LEENER, R. DEVIGNE-SQUILBIN & R. LECLERCQ, *Les Gouverneurs de la Lusitanie et leur administration*, in *Latomus*, 2, 1938, 257 ss.

Germanicus Imperator, per asseverare lealtà a Caligola per mezzo del *iusiurandum*, a dimostrazione del pieno sostegno a quel principe.

La circostanza che il giuramento di alleanza successivo alla morte di Tiberio fosse reso a Gaio Ummidio Quadrato ha indotto Barbara Levick a credere che, nelle province ‘meno affidabili’ sotto l’aspetto della sicurezza, il governatore locale fosse responsabile «for administering the oath of loyalty»⁴¹, come a suo vedere parrebbe desumersi nel già analizzato passo di Tacito sul giuramento di fedeltà delle popolazioni del Belgio a Germanico. Nello specifico, ci si impegna a considerare nemico – linee 5-8: *ego iis inimicus | ero quos C(aio) Caesari Germanico inimicos esse | cognouero et si quis periculum ei saluti(que) eius | in[tu]erit[ur] in[tu]erit[ur]e* – chiunque arreca o arrecherà pericolo a Caligola o alla sua salute, e a perseguire per terra e per mare, con armi e guerra implacabile, chi attenterà alla sua incolumità.

172 Lamina aerea longa palm. 2 $\frac{1}{2}$,
alta plus palmo 1, margine affabre
facto et quattuor in angulis foraminibus instructa, inventa a. 1659
inter ruinas oppidi antiqui; ‘*algumas letras estão em parte gastadas*’
Card.

C · VMMIDIO · DVRMIO · QVADRATO
LEG · C · CAESARIS · GERMANICI · IMP
PRO · PRAET
IVSIVRANDVM · ARITIENSIVM
5 EX · MEI · ANIMI · SENTENTIA · VT · EGO · IIS · INIMICVS
ERO · QVOS · C · CAESARI · GERMANICO · INIMICOS · ESSE
COGNOVERO · ET · SI · QVIS · PERICVLVM · EI · SALVTIQ · EIVS
IN · ERIT · IN · ERIT · E · ARMIS · BELLO · INTERNECIVO
TERRA · MARIQ · PERSEQVI · NON · DESINAM · QVO · AD
10 POENAS · EI · PERSOLVERIT · NEQVE · LIBEROS · MEOS
EIVS · SALVTE · CARIORES · HABEBO · EOSQ · QVI · IN
EVM · HOSTILI · ANIMO · FVERINT · MIHI · HOSTES · ESSE
DVCAM · SI · SCIS · FAHO · FEFELLEROVE · TVM · ME
LIBEROSQ · MEOS · IVPPITER · OPTIMVS · MAXIMVS · AC
15 DIVVS · AVGVSTVS · CETERIQ · OMNES · DI · IMMORTALES
EXPERTEM · PATRIA · INCOLVMITATE · FORTVNISQVE
OMNIBVS · FAXINT · a. d. V · IDVS · MAI · IN
ARITIENSE · OPPIDO · VETERI · CN · ACERRONIO
PROCVLO · C · PETRONIO · PONTIO · NIGRINO · COS p. C. 37
20 MAG
VEGETO · TALLICI · · · · · IBIO · · ARIONI

Fig. 1. CIL II.172. Testo dell’epigrafe del *iusiurandum Aritiensium*.

⁴¹ B. LEVICK, *The government of the Roman Empire*, New York, 2000, cit., 143.

Seguono tanto la garanzia quanto la dichiarazione di come la sicurezza personale del principe sia più preziosa perfino di quella del giurante e dei suoi figli – linee 10-11: **neq[ue] e liberos meos** | *eius salute cariores habebō*. A me sembra che tale espressione del *iusiurandum Aritiensium* trovi significativo riscontro nel *sacramentum*, riferito da Svetonio, allo stesso Caligola, il quale per rendere onore alle sue sorelle avrebbe preteso la loro inclusione nella formula di giuramento resa al suo nome: Suet. *Calig.* 15: *de sororibus auctor fuit, ut omnibus sacramentis adicerentur: 'neque me liberosque meos cariores habebō quam Gaium habeo et sorores eius'* (il neretto evidenzia le parti identiche nelle due formule).

Infine la riaffermazione, alle linee 11-12, che quanti gli si opporranno saranno considerati nemici: *eosq(ue) qui in | eum hostili animo fuerint mihi hostes esse*; il giuramento termina con l'invocazione a Giove Ottimo Massimo, al *diiuus Augustus* e tutti gli altri dèi immortali, affinché nel caso di infrazione di quanto asserito, essi privino il giurante e i suoi figli della patria, dell'incolumità e di ogni buona sorte: linee 13-17: *si s[ic]e]ns fa[cto] fefelleroue tum me liberosq(ue) meos | Iuppiter Optimus Maximus ac | diuus Augustus ceteriq(ue) omnes di immortales | expertem patria incolumitate fortunisque | omnibus faxint*.

Non c'è dubbio che tale invocazione sia apparentata alla *denotio* di matrice defissoria, da essa distinguendosi per la natura delle divinità invocate, qui *supere* e nelle *defixiones* infere, e perché tale sorta di maledizione ricade su se stessi ed è sottoposta alla condizione che si incorra nello spergiuro⁴².

Mi sembra utile segnalare come nel giuramento si legga sia la classica formula *ex tui | mei animi sententia* (linee 2-3), ben attestata tanto dalle

⁴² F. COSTABILE, *La triplice 'defixio' dal 'Kerameikós' di Atene. Processo e norma libraria attica nel V- IV sec. a.C.*, in *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo. Atene, la Magna Grecia, l'impero di Roma, I. Dalla Preistoria all'età Ellenistica*, Reggio Calabria, 2007, 161 ss.

fonti letterarie quanto dai documenti papiracei⁴³, sia il *si sciens fallo* (linea 13) parzialmente leggibile in TPSulp. 29 lin. 8 e in TPSulp. 117 lin. 1, ed altresì presente nelle dichiarazioni di *iusiurandum*, come si può verificare, per indicare la piena consapevolezza del giurante sulle conseguenze derivanti dallo spergiuo.

Non inutilmente il Bertolini⁴⁴, nel suo studio sul *iusiurandum* del 1886, mise acutamente in evidenza che l'espressione *iurare ex animi sententia* vada intesa anche come una sorta di conformità fra quanto asserito dal giurante e il suo intimo convincimento.

In un altro giuramento a Caligola, risalente al 37 d.C. e proveniente dalla città di Assos, in Asia Minore, è votato un decreto per iniziativa del popolo – linea 4: *ψήφισμα Ἀσσίων γνώμη τοῦ δήμου* – per esprimere gioia e per congratularsi col principe, ricordandogli di prendersi cura della città, come Caligola stesso aveva promesso quando vi aveva messo piede insieme al padre Germanico.

Più dettagliatamente, col giuramento degli Assii (*ὄρκος Ἀσσίων*) il popolo giura per Zeus Salvatore, per il dio Cesare Augusto e per Atena – linee 18-19: *ἔμνυμεν Δία Σωτήρα καὶ θεὸν Καίσαρα Σεβαστὸν καὶ τὴν πάτριον ἀγνὴν Παρθένον* – benevolenza a Gaio Cesare Augusto e alla sua famiglia, con l'impegno di considerare amico chiunque questi sceglierà come tale e nemico chiunque questi respingerà. A ciò fa seguito la dichiarazione d'impegno con cui gli Assii affermano che, se rispetteranno quanto giurato, tutto andrà bene, diversamente si verificherà il contrario.

È stata correlata alla prima delle due iscrizioni risalenti a Caligola un'epigrafe proveniente da *Sestinum* (CIL XI 5998 a), la quale, benché mutila, presenta nella formulazione e soprattutto nel contenuto diverse analogie con quella da *Aritium*: difatti pare leggersi che chi arrecherà un pericolo sarà inseguito in armi con guerra spietata, sarà odiato ed

⁴³ Come osservato da G. CAMODECA, *'Tabulae Pompeianae Sulpiciorum'*. Edizione critica dell'archivio puteolano dei 'Sulpicii', I, Napoli, 1992, 94 ss., a proposito di TPSulp. 29.

⁴⁴ C. BERTOLINI, *Il giuramento nel diritto privato*, Torino – Firenze, 1886 (rist. an. Roma 1967), 36 s.

inseguito fino a quando non avrà pagato le pene per il suo parricidio, nonché che quanti saranno ostili d'animo a uno di loro, saranno considerati dal giurante nemici implacabili⁴⁵.

Va anzitutto evidenziato che, sebbene queste tre testimonianze sembrino doversi rapportare più specificatamente a giuramenti limitati a Caligola, la completezza di altri documenti, sempre riferiti a giuramenti di alleanza, ci consente di cogliere similitudini e differenze con iscrizioni anche posteriori provenienti da province orientali.

Difatti, da un esame comparato dei documenti si scorge, sia nei giuramenti in lingua latina sia in quelli in greco, l'obbedienza per terra e per mare al principe, l'impegno di considerare *amici* (*φίλοι*) coloro che si presteranno ad essere considerati tali, e *inimici* (*ἐχθροί*) quanti si opporranno a lui, nonché similitudini nella formulazione vera e propria del giuramento di fedeltà; tratti comuni che si riscontrano tanto nel giuramento di alleanza ad Augusto in Paflagonia, quanto in quello a Tiberio a Cipro⁴⁶.

Tenendo ben presenti le differenze, che consentono di cogliere sicuramente l'adattabilità della formula ai diversi contesti, da un esame di queste testimonianze si può concludere che il giuramento finì comunque per assumere un ruolo sempre più importante per manifestare, attraverso un impegno pubblico, la lealtà di una comunità all'alleanza, che assumeva un valore ancor più intenso quando manifestata al nuovo principe.

Benché non sia questa la sede per approfondire la questione, può darsi che per Caligola il *iusiurandum* di fedeltà abbia assunto connotati ancor più peculiari: difatti il principe, che stando a Svetonio fu – almeno all'inizio – tanto amato dai provinciali e dai soldati⁴⁷ (*exoptatissimus princeps*

⁴⁵ J. LE GALL, *Le serment à l'empereur*, cit., 782, ha ritenuto che l'espressione *in eorum quem* designi un possibile riferimento a Caligola e alle sue sorelle.

⁴⁶ T. B. MITFORD, *A Cypriot Oath of Allegiance to Tiberius*, in *JRS*, 50, 1960, 75-79.

⁴⁷ R. LAURENDI, *Profili costituzionali*, cit., 81, fig. 30, ha ben messo in evidenza come Caligola in un primo momento avesse fatto coniare monete con legenda che dichiarava non il consenso delle truppe, ma del senato e dell'ordine equestre: come si constata dall'esame di un sesterzio di quel principe, «battuto

*maximae parti prouincialium ac militum*⁴⁸), arrivò all'impero in circostanze singolari, se si considera l'annullamento del testamento di Tiberio.

Anthony Barrett, infatti, ha messo in evidenza nel suo approfondito studio su Caligola come, una volta annullato il testamento di Tiberio che designava coeredi sia Caligola che Tiberio gemello, nessuno dei due avrebbe potuto godere dei diritti di successione: per questo motivo, precisa Barrett⁴⁹, l'ascesa di Caligola⁵⁰ poggerebbe «sul concetto augusteo di *consensus*, ovvero sulla scelta espressa dal popolo e dal senato⁵¹ (e dall'esercito, naturalmente)».

Comunque sia, è evidente che per quel principe non si ricorse ai 'classici' strumenti di successione già impiegati da Augusto per Tiberio, quali l'associazione nella *tribunicia potestas* e il conferimento poi dell'*imperium proconsulare*⁵², ragion per cui non è così difficile credere che il giuramento di alleanza da parte di province e comunità dell'impero, benché – stando al De Martino – privo di efficacia costituzionale, fosse stato utile a rafforzare la sua posizione.

Va comunque precisato che nel giuramento di *Aritium* Caligola è denominato come *Caius Caesar Germanicus Imperator*, dal che al Barrett⁵³ è sembrato potersi dedurre sia l'esistenza di una precedente acclamazione da parte delle truppe, sia che Caio Ummidio Durmio Quadrato, probabilmente su richiesta di Macrone, avesse sollecitato ai governatori delle province il giuramento, ancor prima che il senato avesse espresso

ex senatus consulto, con il ritratto del *Divus Augustus* e di Caligola assiso con un ramoscello di ulivo, simbolo della pace e legenda *consensu senat(us) et eq(uestris) ordin(is) p(opuli)q(ue) R(omani)*»; cfr. anche F. COSTABILE, '*Caius Iulius Caesar*', cit., 118 s., fig. 29.3.

⁴⁸ Suet. *Calig.* 13.

⁴⁹ A. BARRETT, *Caligola*, cit., 91 s.

⁵⁰ Cfr. R. LAURENDI, *Profili costituzionali*, cit., 81, sul fatto che al tempo di Caligola, benché questi sia stato acclamato in prima istanza dai soldati, l'efficacia costituzionale della nomina era comunque riservata al senato.

⁵¹ A. BARRETT, *Caligola*, cit., 92.

⁵² M. PANI, *Lotte per il potere e vicende dinastiche. Il principato fra Tiberio e Nerone*, in *Storia di Roma*, II.2, a cura di A. Schiavone e A. Momigliano, Torino, 1990, 235.

⁵³ A. BARRETT, *Caligola*, cit., 95.

il proprio parere sulla successione e dunque prima che gli fosse decretato il titolo di *Augustus*.

È comunque singolare che Caligola, il primo ad assumere in via ufficiale il non ancora istituzionalizzato *praenomen* di *imperator*⁵⁴, rifiutato da Tiberio, nelle province fosse indicato secondo quella onomastica ‘ufficiale’ iniziata da Augusto e probabilmente lì radicata a prescindere dalla scelta dei *principes*.

Tornando al valore del *iusiurandum*, cui intendiamo limitarci, è probabile che a Caligola sia stato assicurato una sorta di ‘sostegno’ da governatori e comandanti militari delle province sulla scia di un’iniziativa, che trova certamente riscontro in una testimonianza: è noto come Vitellio quando si trovava a Gerusalemme, venuto a conoscenza della morte di Tiberio un mese dopo l’evento, si affrettò affinché i suoi uomini prestassero giuramento di fedeltà al nuovo *princeps*⁵⁵.

4.2. Il ‘*iusiurandum*’ dei magistrati municipali

Al giuramento nell’ambito del diritto pubblico si faceva ricorso anche a livello locale. Ne abbiamo infatti una dettagliata testimonianza nella *lex Ursonensis*, che regolava, fra le altre cose, l’amministrazione della colonia di Urso e del suo patrimonio⁵⁶: gli *scribae*, prima di assumere l’incarico, prestavano giuramento.

CIL II.5439; FIRA I, 179-198; M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, 1996, 25; cap. 81 linee 17-23: ... *in contione palam | luci nundinis in forum ius iurandum adigi | to per Iouem deosque Penates sese pecuniam pu | blicam eius colon(iae) concustoditurum rationes | que ueras habiturum esse u(ti) q(uod) r(ecte)*

⁵⁴ R. LAURENDI, *Profili costituzionali*, cit., 91, evidenzia che Tiberio rifiutò sia il titolo di *Imperator* sia quello di *Augustus*, benché l’ultimo gli sia stato comunque tributato.

⁵⁵ Flau. Jos. *Ant. Jud.* 18.124.

⁵⁶ Sulla *lex Ursonensis* cfr. A. R. JUREWICZ, *La ‘lex Coloniae Genitiuae Iuliae’ seu ‘Ursonensis’ – rassegna della materia. Gli organi della colonia*, in *RIDA*, 54, 2007, 295 ss.

f(actum) e(sse) u(olet) s(ine) d(olo) m(alo) ne | que se fraudem per litteras facturum esse sc(ientem) | d(olo) m(alo).

Per ciò che attiene più propriamente alle questioni amministrative, gli *scribae*, prima di assumere l'incarico, avrebbero dovuto prestare giuramento a Giove e ai Penati, impegnandosi a non compiere atti dolosi nel custodire le finanze della colonia: a tal proposito, Hartmann ha ritenuto che il giuramento fosse esteso anche agli imperatori divinizzati e al *numen* dell'imperatore regnante⁵⁷, sebbene non espressamente invocati. Gli *scribae* si impegnano a custodire il patrimonio della colonia e a non alterare le scritture contabili con la piena consapevolezza – nel caso in cui dovessero dar luogo a queste condotte – di commettere dolo.

Si è sostenuto poi che gli *scribae* avrebbero dovuto evitare di compiere appropriazione indebita, falsificazione e speculazione, alterando scientemente le *tabulae*: dal che sembra potersi desumere che la violazione del giuramento non solo comprovi il dolo della parte che a quello venga meno, ma comporti l'esposizione – stando sempre ad Hartmann – alla *lex de falsis*⁵⁸.

Diversamente, nella *lex Irnitana*⁵⁹ cap. 25 linee 21-24, oltre a Giove ed ai Penati sono ricompresi nella medesima formula gli imperatori

⁵⁷ B. HARTMANN, *The Scribes of Rome. A Cultural and Social History of the 'Scribae'*, Cambridge, 2020, 100 ss.

⁵⁸ B. HARTMANN, *The Scribes of Rome*, cit., 102.

⁵⁹ In generale sulla *Lex Irnitana* cfr. FIRA I, 159 ss.; AE 1984, 454; J. GONZALES, M. CRAWFORD, *The 'lex Irnitana': a new copy of the Flavian Municipal Law*, in *JRS*, 86, 1986, 147-243; R. CARDILLI, *Designazione e scelta del 'iudex unus' alla luce della 'Lex Irnitana'*, in *RAL*, 9, 37-73; F. LAMBERTI, *La maggiore età della 'lex Irnitana': un bilancio di diciotto anni di studi*, in *MEP*, 3, 2000 con bibliografia precedente; J.G. WOLF, *'Iudex iuratus'*, in *RDR* 4, 2004, 12 ss.; C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART, voce *'Lex Irnitana'*, in *Encyclopedia of Ancient History, First Edition*, 4040-4042, 2012; F. RUSSO, *Sullo 'ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum' nella 'Lex Irnitana'*, in *Gerión*, 36, 2018, 489.

divinizzati e il *genius* di quello regnante: difatti il giuramento⁶⁰ è *per Iouem et diuom Aug(ustum) et diuom Claudium et diuom Vespasianum Aug(ustum) et diuom Titum Augustum et genium imp(eratoris) Caesaris Domitiani Au[g(usti)] deosque Penates*.

5. *Il 'iusiurandum per genium Principis' in contesti riferiti alla sfera privatistica*

Tac. *Ann.* 1.73.4: *Ius iurandum perinde aestimandum quam si Iouem fefellisset: deorum iniurias dis curae*.

È proprio con queste parole che Tacito, negli *Annales*, riferisce dell'atteggiamento liberale assunto da Tiberio a proposito di un tale che era stato accusato di aver profanato il *numen Augusti* non mantenendo il giuramento fatto, uno spergiuro del quale si doveva tener conto come se rivolto a Giove: non però nel senso di punirlo più gravemente, bensì nel senso che la punizione delle offese fatte agli dei doveva essere cura degli stessi⁶¹. La frase fa parte di un contesto riferito a una più ampia digressione sull'apparente contraddittorietà dell'ambiguo successore di

⁶⁰ Cfr. J. GONZALES, M. CRAWFORD, *The 'lex Irnitana': a new copy of the Flavian Municipal Law*, in *JRS*, 86,1986, 147-243, più dettagliatamente sul capitolo 25, «Concerning the rights of a 'praefectus' who has been left (in charge) by a 'duumvir'», 155, 183.

⁶¹ Tacito racconta la vicenda di Falanio e Rubrio, cavalieri romani, contro i quali furono mosse accuse: al primo si contestava sia di aver assunto fra i sacerdoti di Augusto un certo Cassio, uomo dai costumi ignominiosi, sia di aver mercanteggiato una statua di Augusto nella vendita di alcuni giardini, dove si trovava esposta; al secondo, invece, di aver offeso con spergiuro il *numen Augusti*. Tiberio, informato dei fatti, scrisse ai consoli che al padre non fossero decretati onori divini, poiché questi non dovevano tramutarsi in un danno per i cittadini. Aggiunse poi che l'istrione Cassio era solito partecipare ai giochi istituiti in memoria di Augusto e che non era contrario al sentimento religioso che nella vendita di case e di giardini fossero ricomprese le statue di Augusto o di altri numi. Tac. *Ann.* 1.73. 4. Cfr. M.L. PALADINI, *L'imperatore Tiberio e i primi processi politici del suo regno*, in *Revue belge de philologie et d'histoire*, 46, 1968, 25 ss.; per un commento del passo cfr. C. BERTOLINI, *Il giuramento*, cit., 273 s.

Augusto⁶²: Tiberio infatti, pur avendo rifiutato i titoli di *pater patriae*⁶³ e di *imperator*⁶⁴, e rifuggendo – almeno all’inizio del suo principato – da ogni forma di adulazione, finì per rimettere in vigore la legge che puniva il *crimen maiestatis*, reato che ormai ricomprendeva nel suo raggio d’azione, rispetto al passato repubblicano, nuove condotte criminose. Benché il passo tacitano si riferisca ad un’offesa al *numen Augusti*, arrecata includendo certe statue di Augusto nella vendita di alcuni giardini, il *periurium* avrebbe potuto verificarsi in diversi contesti, giacché il giuramento costituiva uno strumento cui ricorrere tutte le volte che fosse necessario vincolare la parola data, attraverso l’assunzione – anche formale – dell’impegno con il giuramento sul *numen Augusti* e/o sul *genium principis*, per garantire la sicurezza di un adempimento o la veridicità di un’asseverazione.

Esaminate le fonti storiche e letterarie, nonché le testimonianze riferite al diritto pubblico, è ora interessante osservare che diverse attestazioni epigrafiche e papiracee di documenti della prassi testimoniano l’uso del giuramento in contesti inerenti al processo, a garanzie reali e personali e in impegni di restituzione del capitale ricevuto a mutuo.

In particolare, sia in alcune *tabulae* di negozi giuridici appartenenti all’archivio puteolano dei *Sulpicii* redatte in anni differenti, sia in diverse tavolette ercolanensi, si riscontra l’uso dei *uerba* tipici del *iusiurandum* al *genium* dell’imperatore vivente, al *numen Augusti* e a *Iuppiter Optimus Maximus*; parimenti, il giuramento al genio dell’imperatore, garante dell’impegno assunto dal giurante, si trova in documenti papiracei di natura non prettamente giuridica o amministrativa, ma anche in epistole e attestazioni catastali provenienti dall’Egitto o dalla Siria.

⁶² Su Tiberio cfr. L. STORONI MAZZOLANI, *Tiberio o la spirale del potere*, Milano, 1981; R. F. MARTIN, *I dodici Cesari: dal mito alla realtà*, Paris, 1991, 171.

⁶³ Tac. *Ann.* 1.72.

⁶⁴ Suet. *Tib.* 26; Dio Cass. 57.8.1. Cfr. F. COSTABILE, *Temi e problemi dell’evoluzione storica del diritto pubblico romano*, Torino, 2016, 169; R. LAURENDI, *Profili costituzionali*, cit., 91.

Nel già ricordato recentissimo studio di Katz sul giuramento al genio dell'imperatore o alla sua divinità, l'Autore si interroga sulla possibilità che la formula del *iusiurandum* seguisse un modello tassativo, addirittura predeterminato dall'imperatore, come è stato da certuni sostenuto⁶⁵. Secondo Katz, poiché da un esame comparato delle testimonianze epigrafiche e papiracee emergono varianti nella formulazione della dichiarazione di giuramento – eccetto qualche sporadico caso in cui appare pressoché identica – può escludersi sia che questa fosse stabilita tassativamente, sia che fosse dettata o prestabilita dagli imperatori. Si può prescindere da una dettagliata trattazione sulla predisposizione della formula nei documenti riferiti al giuramento, complessivamente eterogenei nel contenuto, da parte di *scribae* o degli stessi giuranti, i quali ultimi, verbalmente o per iscritto, asserivano quanto dichiarato, ma riterrei comunque utile mettere in evidenza le 'varianti' attestate dalle fonti.

In TPSulp. 28 e in TPSulp. 29, inerenti ad una controversia riferita ad un'accusa di *iniuria uerbis*⁶⁶, una parte deferisce all'altra il giuramento, che viene espressamente reso in TPSulp. 29, *tabula* nella quale, come ben messo in evidenza in dottrina, è altresì attestato l'uso della formula *ex tui / mei animi sententia*, tipica nelle clausole di giuramento: difatti il Camodeca ne ha rilevato il ricorrervi in diverse testimonianze letterarie (Cic., *de off.* III 29. 108; Cic., *de orat.* II 260; Liu. XLIII 15.8). Comunque, tornando a TPSulp. 29, il *iusiurandum* è *per Ioue[m Optimum Maximum et numen diui] | Augusti et G[enium Ti(berii)]*

⁶⁵ E. SEIDL, *Der Eid im römisch-ägyptischen Provinzialrecht. Erster Teil: Die Zeit von der Eroberung Ägyptens bis zum Beginn der Regierung Diokletians*, in *Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte*, 17, 1933, 121; J.H.M. DE JONG, *Emperors in Egypt. The Representation and Perception of Roman Imperial Power in Greek Papyrus Texts from Egypt, A.D. 193–284*, Dissertation Radboud University, Nijmegen, 2006, 71; v. *contra* KATZ, *Not just by Jove*, cit., 496.

⁶⁶ G. CAMODECA, *'Tabulae Pompeianae Sulpiciorum'*, cit., 94 ss., richiama la formula *non enim falsum iurare periurare est, sed quod ex animi tui sententia iuraris* di Cic., *de off.* 3.29.108; M. HUMBERT, *À propos du 'iusiurandum' de TSulp. 28 et 29: avenue d' 'iniuria' ou défense, par un serment décisoire, à une action entachée de 'calumnia?'*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 11, 2000, 121-129.

Claudi Caes(aris) Aug(usti) [[*adu[er]*] | [[*sus bonos mor[es]*]], essendo stata l'espressione *aduersus bonos mores* cancellata. Nel caso di TPSulp. 54⁶⁷, invece, il giuramento *per Iouem et numen diui Aug(usti)* è reso da un *fideiusor* per garantire che nello stesso anno non è stata fornita alcuna garanzia a favore dello stesso debitore: a proposito di questa dichiarazione si è sostenuto che essa fosse stata resa in virtù delle disposizioni della *lex Cornelia de sponsu*⁶⁸, legge che prevedeva il divieto di contrarre obbligazioni per una somma superiore a ventimila sesterzi in favore della stessa persona e nello stesso anno⁶⁹.

Al *iusiurandum* si fa ricorso anche in TPSulp. 63 e in TPSulp 68: nella prima, esso è reso *per Iouem et numen diui Aug(usti)* dalla debitrice, già vincolata con una *stipulatio* penale per rafforzare l'impegno nell'adempimento dell'obbligazione; parimenti nella seconda, redatta nella forma di un *chirographum*, il creditore pretende che il debitore, giurando *per Iouem Optimum Maximum*, per il *numen diui Augusti* e per il *genius* di Caligola, garantisca la restituzione della somma ricevuta a titolo di mutuo.

Invece in TPSulp. 117, relativa ad un *iusiurandum*, come si evince dall'uso del termine *sciens* tipico, come già detto, delle formule di giuramento (v. TPSulp. 29), esso è reso: [*per Iouem et numen diui*] | *Augus[ti--]*⁷⁰.

Il ricorso al giuramento è altresì attestato in alcune tavolette ercolanesi che documentano la vicenda processuale (una *causa liberalis*) di Giusta: in particolare, dalla disamina dei *testimonia*, emerge il ricorso da parte dei *testes* alla formula *scripsi et iuravi per I. O. M. et genium imperatoris Vespasiani Caesaris Augusti*⁷¹.

⁶⁷ P. GRÖSCHLER, *Die 'tabellae'-Urkunden aus den pompejanischen und herkulanensischen Urkundenfunden*, Berlin, 1997, 134

⁶⁸ Gai. 3.124.

⁶⁹ L. BOVE, *Documenti di operazioni finanziarie dall'archivio del Sulpici, 'Tabulae Pompeianae' di Murécine*, Napoli, 1984, 52 ss. e 146 ss.; G. CAMODECA, *'Tabulae Pompeianae Sulpiciorum'*, cit., 143 ss.

⁷⁰ G. CAMODECA, *'Tabulae Pompeianae Sulpiciorum'*, cit., 227 ss.

⁷¹ Per un dettagliato esame dei *testimonia* cfr. F. COSTABILE, *Nuove luci sul 'Processo di Giusta'*, in *Studi in onore di Cesare S. Filippo*, 7, Milano, 1987, 209 ss.;

Anche da queste testimonianze ‘giurate’ sembra emergere la funzione del *iusiurandum*, il quale, posto antecedentemente alle dichiarazioni, rafforzava la veridicità dell’asserzione fatta.

Non deve stupirci il ricorso al giuramento per il *genius principis* e per il *numen Augusti* in contesti riferiti a garanzie reali: in una tavoletta ercolanese, attestante una *mancipatio fiduciae causa*, il debitore garantisce con giuramento che una schiava è di sua proprietà e che non è stata obbligata ad altri (*neque in publicum priuatumue obligatam esse*)⁷². A tal riguardo si è posta la questione relativa alla responsabilità, cui andava incontro il debitore nel caso in cui le dichiarazioni circa la proprietà del bene offerto in garanzia e l’eventuale presenza di vincoli si fossero rivelate false.

Vi è stato chi ha parlato di stellionato⁷³, chi di una maggiore cautela richiesta dal creditore per ragioni etico-sociali⁷⁴, chi di uno strumento che, confidando su una funzione deterrente, utilizzasse il *iusiurandum* per far sì che il debitore rafforzasse l’esattezza delle sue dichiarazioni. Come

G. CAMODECA, ‘Cera secunda’ della ‘tabula’ cerata londinese con la compravendita della ‘puella’ Fortunata, in *ZPE*, 157, 2006, 227, ha escluso il ricorrere dei *uerba* tipici del giuramento nella tavoletta della vendita di Fortunata, che R. TOMLIN, ‘The Girl in Question’: a New Text from Roman London, in *Britannia*, 24, 2003, 49, aveva creduto di riconoscere nelle linee 10-11 della *tabula*. Tali *uerba* sono presenti, invece, nei documenti processuali riferiti al processo di Giusta.

⁷² In TH 65 il giuramento è *per Iouem et numina [deoru]m et genium Neronis Claudii Caesaris [Aug.]*. Sulla *mancipatio fiduciae causa* di Nonio Fusco cfr. G. CAMODECA, ‘Tabulae Herculanaenses’. Edizione e commento, Roma, 2017, 241 ss.

⁷³ A. BISCARDI, *Appunti sulle garanzie reali in diritto romano*, Milano, 1976, 37, a proposito del giuramento prestato da *Poppaea Note*, col quale ella afferma che i *mancipia* sono di sua proprietà, che li possiede e che non sono stati già offerti in garanzia, ha ritenuto la responsabilità per *crimen stellionatus* nel caso di spergiuo, responsabilità difficilmente prospettabile per l’epoca dell’eruzione vesuviana: vedi nota 75.

⁷⁴ L. PEPPE, *Alcune considerazioni circa la ‘fiducia’ romana nei documenti della prassi*, in *Fides, fiducia, fidelitas. Studi di storia del diritto e di semantica storica*, Padova, 2008, 192 ss.

giustamente osservato dal Pellecchi⁷⁵, solo quando sorse la fattispecie dello stellionato⁷⁶ la dazione di un bene in garanzia di proprietà di un terzo, o già gravato da vincoli, legittimò il creditore a ricorrere – almeno in età severiana – all'*actio pigneraticia in personam contraria*, la cui tutela si aggiungeva allo stellionato, e anche a un'azione *in rem*, qualora la garanzia si trovasse nel patrimonio del debitore a seguito del pignoramento.

6. *Il valore giuridico e processuale del giuramento e la repressione dello spergiuro*

Delineata, pur sinteticamente, l'eterogenea funzione del giuramento nelle diverse attestazioni *per tabulas* e in iscrizioni relative ad alleanze, non resta a questo punto che procedere all'analisi di qualche testimonianza giurisprudenziale riferita al *iusiurandum*, benché, come già indicato in premessa, lo studio sia principalmente dedicato a quello per il *genius principis*.

Senza alcuna pretesa di esaustività e limitando l'indagine al valore giuridico e processuale del giuramento, è interessante osservare che lo spergiuro avrebbe potuto provare il dolo della parte che se ne fosse resa responsabile, come emerge dal seguente frammento ulpiano riferito genericamente al giuramento⁷⁷.

Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.3.21: *Quod si deferente me iuraueris et absolutus sis, postea periurium fuerit adprobatum, Labeo ait de dolo actionem in eum dandam:*

⁷⁵ L. PELLECCHI, *Dimensione economica e azione della giurisprudenza: il caso delle garanzie reali*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 94, 2016, 529 ss.

⁷⁶ Sulla ben più tarda cronologia dello stellionato vedi A. CALORE, *La rimozione giuramento*, cit., 173, n. 55; per L. GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato in diritto romano*, Padova, 1992, 45 ss., la *stellionatus persecutio* prese forma in virtù di *constitutiones principum* poiché le più remote testimonianze su quel *crimen* risalgono, se non ad Adriano, ad Antonino Pio o ai *diui fratres*.

⁷⁷ A. CALORE, *La rimozione del giuramento*, Milano, 1988, 174, sul 'tipo' di giuramento cui si riferisce il frammento Ulpiano, rappresenta i diversi orientamenti sul problema se si trattasse di un *iusiurandum in iure* o *in iudicio*. Sull'accostamento fra *religio* e *iusiurandum* nel passo cfr. A. ARNESE, *La ragionevole durata del processo: 'religio iurisiurandi' e utilità comune*, in *SDHI*, 82, 2016, 9.

Pomponius autem per iusiurandum transactum uideri, quam sententiam et Marcellus libro octauo digestorum probat: stari enim religioni debet.

Ulpiano riporta il diverso parere dei giuristi, nel caso in cui una parte deferisca il giuramento all'altra, questa venga assolta e poi invece ne sia provato lo spergiuro: Labeone – rammenta Ulpiano – ha ritenuto dovesse concedersi l'azione di dolo; Pomponio tuttavia ha visto che in forza del giuramento sembra esserci una transazione, e anche Marcello nel libro ottavo dei *Digesta* approva questo parere poiché bisogna attenersi al vincolo religioso.

Dal passo si desume dunque che, nell'ipotesi in cui si verifichi lo spergiuro a fronte di quanto dichiarato con giuramento, alla parte lesa era concessa l'*actio de dolo*, spesso accordata in via residuale, cioè per quelle ipotesi in cui non sussistano altre azioni idonee a offrire tutela rispetto ad un comportamento doloso⁷⁸. Pomponio e Marcello invece sostengono che, una volta prestato il giuramento, il rapporto sottostante si considerava transatto. Quanto all'opinione di Ulpiano, sembrerebbe accostarsi per logica all'orientamento di Marcello e Pomponio.

Paul. 18 *ad ed.* D. 12.2.2.: *Iusiurandum speciem transactionis continet maioremque habet auctoritatem quam res indicata.*

Ulteriore richiamo alla transazione lo si scorge in Paul. D. 12.2.2, nel quale Paolo considera il giuramento come una *species transactionis*, in considerazione della funzione pratica cui assolveva: esso avrebbe potuto limitare il protrarsi di una controversia o evitarla e gli era riconosciuta una forza maggiore dello stesso giudicato⁷⁹.

Sempre in questo contesto riferito al valore transattivo del *iusiurandum*, credo che il frammento paolino non sia stato mai correlato alla testimonianza svetoniana sulla prassi di dirimere le controversie

⁷⁸ Cfr. A. PETRUCCI, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 2022, 319.

⁷⁹ A. LOVATO, S. PULIATTI, L. SOLIDORO, *Diritto privato romano*, Torino, 2017, 560. Sul valore transattivo del *iusiurandum* cfr. F. ZUCCOTTI, *Della transazione, purtroppo*, Milano, 2018, in part. 127.

giurando sul nome di Cesare⁸⁰, prassi ricordata dal Reusch⁸¹ a proposito delle transazioni concluse mediante giuramento, che i giureconsulti chiamavano *uestitae*⁸². Non tutte le liti però erano risolte così, ma solo alcune, per esempio – aggiunge sempre il Reusch – quelle dove uno rinuncia a una parte del suo diritto, e l'altro promette che darà o farà qualcosa: ciò potrebbe spiegare l'uso di inserire il giuramento, anche *per genium principis*, nei patti e nelle transazioni consistenti in un dare (*quae dando fiunt*)⁸³.

Ulp. 22 *ad. ed. D.* 12. 2. 5.2: *Dato iureiurando non aliud quaeritur, quam an iuratum sit, remissa quaestione an debeat, quasi satis probatum sit iureiurando.*

Da questo frammento ulpiano sembra desumersi che, nell'ipotesi in cui sia stato prestato un giuramento, non si accerta altro che se esso sia stato reso, tralasciandosi l'indagine sul suo contenuto – nella specie l'esistenza di un debito – come se questo fosse stato già provato mediante il *iusiurandum*. Dal che si desume come, proprio in virtù dell'importanza del vincolo assunto fra le parti attraverso il giuramento, si consideri precluso l'ulteriore accertamento del sottostante rapporto giuridico: ciò consente dunque di affermare che il *iusiurandum* godeva in generale di un'intensa e pressoché esclusiva efficacia probatoria.

Non mi sembra a questo punto così difficile immaginare che il giuramento avesse non solo un valore rafforzativo nei diversi contesti in cui fosse prestato (si pensi al mutuatario che si impegni a restituire le somme ricevute comprensive delle *usurae* o al debitore che affermi la proprietà e l'assenza di preesistenti gravami sul bene offerto in garanzia), ma fornisse la prova del dolo in ipotesi di inadempimento dello spergiurante, alleggerendo così l'onere probatorio gravante sulla parte lesa.

Il giuramento infatti poteva essere richiesto per rafforzare il contenuto di una qualsiasi dichiarazione sulla base di una complessiva

⁸⁰ Suet. *Div. Iul.* 85.

⁸¹ H. REUSCH, *'Disquisitio de iureiurando'*, cit., 5.

⁸² Cfr. A. PETRUCCI, *Manuale di diritto privato romano*, cit., 309.

⁸³ Vedi nota 80.

valutazione delle condizioni di chi lo avesse reso: s'immagini che vi si ricorresse in situazioni di perdurante inadempimento, o ancora più in generale tutte le volte in cui si rendesse necessaria una maggiore assicurazione sul contenuto di un'affermazione.

L'eterogeneità dei contesti, per i quali lo si prestava, ci consente di cogliere non solo l'importanza che la pronuncia di tali *uerba* doveva avere, ma anche il grado di assicurazione che il *iusiurandum* generava a fronte dell'assunzione di particolari vincoli; ciò, ovviamente, si riconnetteva alle conseguenze giuridiche, cui andava incontro lo spergiurante, conseguenze spesso ricondotte, nel caso di giuramento al genio o al *numen* del principe, a una responsabilità per *crimen maiestatis*⁸⁴.

Un'attenta analisi della questione, impone di premettere cenni sulla evoluzione di tale reato e sulle fattispecie ricomprese entro il *crimen* appena citato.

Sebbene sia usualmente attribuita a Cesare la riorganizzazione delle leggi sul *crimen maiestatis*⁸⁵, che, entro la nuova concezione di *maiestas*, finì per sanzionare nuove ipotesi delittuose, non ci è dato sapere se lo spergiuro fosse ricompreso all'interno di quelle condotte. È ad Augusto che si attribuisce il più ampio compito di riorganizzazione della *lex Iulia de maiestate*, legge che, *ab origine*, puniva sedizioni armate e qualsiasi atto pregiudizievole alla *maiestas populi romani*⁸⁶; una parte della dottrina ha ritenuto che tuttavia con il principato la *lex* abbia esteso il suo raggio d'azione alle offese verbali o scritte alla persona o al nome del *princeps*⁸⁷,

⁸⁴ C. BERTOLINI, *Il giuramento*, cit., 276, n. 38, cui rimando per la bibliografia.

⁸⁵ È a Giulio Cesare che si attribuisce l'introduzione della *lex Iulia de maiestate*, *lex* riformulata e nuovamente promulgata da Augusto nell'8 a.C.: G. ROTONDI, *'Leges Publicae Populi Romani'*, cit., 453.

⁸⁶ B. LEWICK, *'Poena legis maiestatis'*, in *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*, 28, 1979, 358- 379; R.A. BAUMAN, *The 'Crimen Maiestatis' in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg, 1967, 290 ss.

⁸⁷ Cfr. G. ROTONDI n. 84 e ROHR VIO cit. da F. ARCARIA, *'Quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur'. Augusto e la repressione del dissenso per mezzo del senato agli inizi del principato*, Napoli, 2013, 52, n. 109.

ma la Solidoro⁸⁸ e l'Arcaria hanno dimostrato che scritti diffamatori e dissacrazione dell'immagine imperiale nei confronti del principe sedente e dei suoi familiari, o dei suoi predecessori, non rientravano nella previsione maiestatica e potevano se mai essere perseguiti su altre basi normative «laddove le fonti non attestano espressamente la perseguibilità per *maiestas*»⁸⁹. Questa asserzione è senza dubbio condivisibile sia anzitutto per Augusto che per diversi dei suoi successori, ma, giusta la riserva della Solidoro, certamente alcuni principi, non a caso rappresentati come tiranni dalla storiografia senatoria, estesero la *maiestas* anche alle ingiurie verbali o scritte⁹⁰.

Diversissimo, fu, invece l'atteggiamento che Tiberio ebbe – almeno all'inizio del suo principato – rispetto al *crimen maiestatis* poiché, se da un lato mise nuovamente in vigore l'antica legge che lo reprimeva e che, frattanto, aveva ricompreso altre fattispecie, dall'altro la testimonianza in Tacito ci informa dell'intervento del *princeps*, volto a non punire lo spergiuro al *numen Augusti*. La notizia comunque trova eco in Cassio Dione, il quale, pur senza prendere le distanze da quel giudizio, che coglie nella *dissimulatio* di Tiberio⁹¹ un tratto caratterizzante del suo

⁸⁸ L. SOLIDORO, *Profili storici del delitto politico*, Napoli, 2002, 25.

⁸⁹ Così F. ARCARIA, *'Quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur'*, cit., 53.

⁹⁰ Cfr. L. SOLIDORO, *La disciplina del 'crimen maiestatis' tra tardo antico e medioevo*, in *Crimina e delicta nel tardoantico. Atti del Seminario di studi, (Teramo 19-20 gennaio 2001)*, Milano, 2003, 123-200.

⁹¹ Si è osservato che anche in Svetonio e in Tacito emerge la *dissimulatio* di Tiberio, evidenziata in chiave del tutto negativa, che nei suoi discorsi si coglierebbe nella diversità fra le dichiarazioni liberali e le recondite intenzioni autocratiche: dal che si è supposto che fosse esistita una fonte comune, cui entrambi gli Autori si ispirarono. Comunque, se un complessivo confronto ha permesso di constatare una sorta di ostilità a Tiberio, che parrebbe derivare da una fonte comune, Dione diversamente dagli altri due storici, riconobbe a Tiberio motivi di lode anche in periodi successivi all'inizio del suo regno. Cfr. Cassio Dione, *Storia Romana. Introduzione* di M. Sordi, *traduzione* di A. Stroppa, note di A. Galimberti, IV, Milano, 1999, 66 ss. Si consideri infine che Velleio Patercolo, contemporaneo del principe e suo ufficiale di rango equestre, è una

complesso carattere, non manca di mettere in evidenza non solo che quel principe rifiutò di prestare giuramento sulla sua buona sorte, ma anche che se qualcuno, facendolo, fosse stato accusato di spergiuro, egli non l'avrebbe punito.⁹²

Più complessa è la questione relativa all'abolizione della legge che puniva il *crimen maiestatis* da parte di Caligola⁹³: il principe ricordato come un individuo pazzo, istrionico e crudele, nell'anno in cui morì Tiberio, ispirato alla moderazione e alla saggezza, stando a Cassio Dione⁹⁴, abolì tutte le imputazioni di *crimen maiestatis* e bruciò tutti gli atti riferiti agli accusati di quel reato sotto il principato del suo predecessore⁹⁵. Ma tale regolatezza non sarebbe durata a lungo: nei primi mesi del 38 d.C., dopo la morte dell'amatissima sorella Drusilla, l'indole del *princeps* finì per peggiorare, al punto da credere fosse stato colpito da una misteriosa malattia⁹⁶, che lo spinse ad atteggiamenti spietati e sfrontati; in quegli anni, ricorda Dione, mise nuovamente in vigore la *lex maiestatis*⁹⁷. È a questo punto, tenendo conto di quanto sin qui detto, che riterrei interessante prendere in considerazione ciò che è stato sostenuto, a

delle rare fonti storiografiche non condizionate dall'appartenenza all'*ordo senatorius* e si mostra favorevole a Tiberio.

⁹² Dio Cass. 57.8.3.

⁹³ Sul punto cfr. J.A. MADDEN, *The 'crimen maiestatis' under Caligula: the evidence of Dio Cassius*, in *CQ*, 48, 1998, 316-321.

⁹⁴ Dio Cass. 59.4.3.

⁹⁵ Suet *Calig.* 15.4 e Dio Cass. 59.6.3. Su questa prassi, praticata anche da altri imperatori, che prevedeva la distruzione dei registri contenenti i libelli delle delazioni, cfr. L. SOLIDORO, *La disciplina del 'crimen maiestatis'*, cit., 159.

⁹⁶ Suet. *Calig.* 51; Dio Cass. 59.8; Fil. Aless. *Leg. ad Gaium* 14, il quale ultimo data la malattia di Caligola ai primi dell'ottavo mese successivo all'inizio del suo principato, dunque fra ottobre e novembre del 37. Per via dell'eccessiva importanza data dalle fonti alla malattia di Caligola, è ragionevole credere che essa non abbia costituito altro che una spiegazione 'logica' all'improvviso cambiamento di comportamento del principe. Cfr. J. PIGEAUD, *Caligula, l'empereur fou*, in *L'Histoire*, 73, 1984, 27; R.F. MARTIN, *I dodici Cesari*, cit., 172 ss. Sempre sull'improvviso cambiamento di Caligola v. A. BARRETT, *Caligula*, cit., 122 ss.

⁹⁷ Dio Cass. 69.16.8; F. DELLA CORTE, *Svetonio 'eques Romanus'*, Firenze, 1967, 174.

proposito della violazione del *iusiurandum* per il *genius* dell'imperatore, e più diffusamente della estensione del *crimen maiestatis* al *periurium*.

Dall'esame congiunto di chirografi datati al 37 d.C. risulta che *C. Nouius Eunus*⁹⁸ aveva ottenuto dal liberto imperiale *Euenus Primianus* diverse somme di denaro per un totale di 13000 sesterzi⁹⁹, concesse per il tramite del suo *seruus Hesyclus*¹⁰⁰. TPSulp. 67 e TPSulp. 68, due chirografi datati rispettivamente all'agosto del 38 e al settembre del 39 d.C., attestano che *C. Nouius Eunus* era ancora debitore di 1130 sesterzi (TPSulp. 67) e di 1250¹⁰¹ (TPSulp. 68) – come si evince dal rendiconto

⁹⁸ L. BOVE, *Documenti di operazioni*, cit., 19 ss., tratta della vicenda di *C. Nouius Eunus*, debitore di *Hesyclus*, schiavo del liberto imperiale *Euenus Primianus*, il quale, a fronte di mutui di diverse somme di denaro, offrì in garanzia pignoratizia alcuni quantitativi di cereali e legumi, depositati presso gli *horrea publica* di Pozzuoli. A causa del perdurante inadempimento, *C. Nouius Eunus* fu costretto a garantire con giuramento il pagamento della somma mutuatagli, da restituire o nelle mani dello stesso *Hesyclus* o in quelle di *C. Sulpicius Faustus*: tale dichiarazione è considerata da Bove una *iurata promissio*, in violazione della quale il debitore non solo sarebbe stato colpevole di spergiuro, ma sarebbe stato parimenti obbligato a corrispondere 20 sesterzi per ogni giorno di ritardo, somma equivalente all'1,75% giornaliero sull'importo dovuto. Sui debiti di *C. Nouius Eunus*, cfr. anche F. FASOLINO, *Crediti in natura, operazioni finanziarie garantite da derrate e attività bancaria nel mondo romano tra I e VI sec.*, in *TSDP*, 2018, 11, 6 ss.

⁹⁹ Se si tiene conto di quanto risulta da TPSulp. 51 e TPSulp. 52.

¹⁰⁰ L. BOVE, *Documenti di operazioni*, cit., 30, mette in evidenza le varianti ortografiche attestate nelle *tabulae*: *Hesicus* – *Hesyclus* – *Hesucus*.

¹⁰¹ L. BOVE, *Documenti di operazioni*, cit., 48, ha ritenuto che l'ammontare del debito nel primo chirografo (TP.17 = TPSulp.67) sia di 1130 sesterzi: talché si può ragionevolmente credere che la somma di 1250 sesterzi (TP. 18 = TPSulp. 68) costituisca una maggiorazione per interessi (del 10% circa) del primo importo dovuto; G. CAMODECA, *'Tabulae Pompeianae Sulpiciorum'*, cit., 167, interrogandosi sulla possibilità che la somma di 1130 sesterzi in TPSulp. 67 sia stata un residuo del mutuo di 13000 sesterzi assunto tredici mesi prima, ha comunque sostenuto che tale ipotesi non possa essere aprioristicamente esclusa, sia perché non è detto che tutti gli atti siano confluiti nell'archivio, sia perché vi potrebbero essere state ulteriori somme concesse ad *Eunus*; quanto al secondo *chirographum* (TPSulp. 68) quell'Autore ha invece ritenuto che la

che ne era stato fatto – nei confronti di *Hesyclus*, già schiavo di un liberto di Tiberio chiamato *Euennus* e frattanto divenuto schiavo di Caligola. In TPSulp. 68 però si constata il diverso atteggiamento del creditore, il quale fissa il termine per il pagamento della somma concessa a titolo di mutuo pretendendo dal debitore il giuramento anche per il *genius* dell'imperatore regnante: inoltre, come è stato ben evidenziato, in difetto di tale pagamento non solo si sarebbe verificato spergiuo¹⁰², ma il debitore sarebbe stato obbligato a corrispondere una somma per il ritardo di circa venti sesterzi *in dies singulos*¹⁰³. Si è sostenuto che l'intransigenza di *Hesyclus* vada rapportata al cambiamento del suo *dominus*, non più un semplice privato, ma ormai lo stesso imperatore Caligola¹⁰⁴, sebbene il Camodeca abbia correttamente osservato che quella intransigenza risulti solo dal secondo chirografo¹⁰⁵.

Il valore del giuramento si apprezza particolarmente in questo contesto: a fronte di un perdurante inadempimento, il creditore fissa una data entro la quale sarebbe dovuto avvenire il pagamento, comprensivo delle *usurae*, richiedendo l'asseverazione della dichiarazione di adempimento del debito insoluto attraverso il *iusiurandum*. A tal proposito, una responsabilità per lesa maestà è stata altresì sostenuta dal Camodeca¹⁰⁶ non solo con riguardo a TPSulp. 67 e TPSulp. 68, ma anche a proposito di altre *tabulae*, nelle quali l'assunzione di un impegno fosse stata sempre asseverata dai *uerba* del giuramento.

somma di 1250 sesterzi costituisse un saldo debitorio risultante da un rendiconto, come può desumersi dalla tavoletta.

¹⁰² TPSulp. 68, p. 2 linea 15 e p. 3 linee 1-2: *quot si ea die non | soluero me non {t} solum peiurio teneri*. Le scorrettezze ortografiche e grammaticali appartengono all'uso del latino volgare.

¹⁰³ TPSulp. 68, p. 3 linee 1- 4: *set etiam peone nomine in de sigulos | HS XX nummo obligatum iri*.

¹⁰⁴ Cfr. J. MACQUERON, *Un commerçant en difficulté au temps de Caligula*, in *Mélanges S. Jauffert, Aix-en-Provence*, 1979, 508; L. BOVE, *Documenti di operazioni*, cit., 55.

¹⁰⁵ G. CAMODECA, *'Tabulae Pompeianae Sulpiciorum'*, cit., 167.

¹⁰⁶ La responsabilità per *crimen maiestatis*, nel caso di violazione del giuramento, è stata sostenuta da A. CALORE, *La rimozione del giuramento*, cit., 172 ss.; G. CAMODECA, *'Tabulae Pompeianae Sulpiciorum'*, cit., 158, 167.

Parimenti lo Scheid¹⁰⁷, nella sua analisi sul *iusiurandum* nelle *tabulae Sulpiciorum*, e più precisamente in merito a quello in TPSulp. 68, ha affermato che: «G. Camodeca souligne à bon droit que le parjure exposait également au *crimen maiestatis*». Di contro, il Bove, sempre con riferimento alle *tabulae* appena citate, evitando di riportare il giuramento al *crimen maiestatis*, lo ha invece correlato a una responsabilità per *periurium* (*peiurio teneri*) che, stando ad un frammento ulpiano riferito alla pena prevista dai Severi per chi avesse spergiurato al *genium principis* in una causa pecuniaria, sarebbe stato punito attraverso una pena corporale¹⁰⁸.

Gröschler invece, a proposito di alcune *tabulae* datate all'età di Claudio, ha ritenuto che la violazione del giuramento *per numen Augusti* e *per Iouem Optimum Maximum* non costituisse offesa alla *maiestas* e non comportasse alcuna conseguenza giuridicamente rilevante, e che inoltre lo spergiuro fosse punibile solo nel caso di offesa rivolta al *genius*



Fig. 2. Ritratto di Erhard Reusch.

¹⁰⁷ J. SCHEID, *Les 'tabulae Pompeianae Sulpiciorum'*. *Témoins de la vie religieuse quotidienne*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 11, 2000, cit., 118.

¹⁰⁸ L. BOVE, *Documenti di operazioni*, cit., 52 ss, ha ritenuto che nella *tabula* in questione, diversamente dalle altre, siano stati indicati anche gli effetti patrimoniali pregiudizievoli del mancato adempimento.

*principis*¹⁰⁹; egli ha poi evidenziato che, nel caso di TPSulp. 68, risalente all'epoca di Caligola, il *periurium* avrebbe potuto comportare conseguenze anche criminali, giacché quell'imperatore non si astenne dall'esigere il culto imperiale per la propria persona¹¹⁰.

Sebbene molti frammenti siano riferiti al valore giuridico del giuramento in generale, un espresso richiamo a quello *per genium principis* in *re pecuniaria* lo si scorge proprio in Ulpiano: più dettagliatamente, il giurista descrive la pena prevista da Settimio Severo e Caracalla con rescritto, alla quale era sottoposto lo spergiurante che avesse giurato falsamente o di non essere obbligato a dare, o che gli doveva esser dato, o ancora di adempiere entro un certo tempo senza poi farlo: in tali casi egli sarebbe stato punito a bastonate.

Ulp. 22 *ad. ed.* D.12.2.13.6: *Si quis iurauerit in re pecuniaria per genium principis dare se non oportere et peierauerit uel dari sibi oportere, uel intra certum tempus iurauerit se soluturum nec soluit: imperator noster cum patre rescripsit fustibus eum castigandum dimittere et ita ei superdici: προπετῶς μὴ ὄμνυε.*

Il passo, diffusamente citato dalla dottrina, è stato oggetto di un'attenta analisi esegetica letterale ma anche giuridica da studiosi, alquanto tralasciati quando non completamente dimenticati, le cui osservazioni, a mio vedere, meritano invece, per il loro acume, un più ampio spazio di approfondimento.

Il testo descrive il trattamento previsto da una disposizione imperiale nel caso di spergiuro: esso statuisce l'applicazione di una pena corporale (*fustibus*) a chi in una causa pecuniaria abbia falsamente giurato di aver adempiuto o di non dover adempiere.

¹⁰⁹ P. GRÖSCHLER, *Die Mittel der Kreditsicherung in den 'tabulae ceratae', 'Pistoi dia tèn téchnen': Bankers, Loans, and Archives in the Ancient World. Studies in Honour of R. Bogaert*, Leuven, 2008, 310, n. 11; cfr. L. PELLECCHI, *La dimensione economica*, cit., 485.

¹¹⁰ P. GRÖSCHLER, *Die Mittel*, cit., 310 ss., ha sostenuto che Claudio non esigesse alcun giuramento per il suo *genius*, differentemente da Caligola, ragion per cui si può credere che è soltanto sotto quest'ultimo imperatore che lo spergiuro esponesse a qualche conseguenza penalmente rilevante.

Erhard Reusch (fig. 2)¹¹¹, nel suo lavoro del 1735 sul *iusiurandum per genus principis* (fig. 3), a proposito di tale frammento ulpiano, ha giustamente messo in evidenza quanto rilevato da William Barclay (fig. 4), nel suo commento al titolo dedicato al giuramento, apparso in diverse edizioni fra il 1725 e il 1744 (fig. 5), in relazione alle conseguenze cui andava incontro lo spergiurante:

«Ulpianum frustra non adiecit uoces, in re pecuniaria, et ideo adiectas esse autumat, ut poena fustigationis tantum in caussis pecuniariis periuro inflicta indicetur, quum in caussis grauioribus grauius utique supplicium esset statutum».




Fig. 3. Frontespizio e prima pagina dell'opera di H. REUSCH, *'Disquisitio de iureiurando per genus principis'*, Helmstadt, 1735.

¹¹¹ W. BARCLAY, *'Iusiurandum'*, cit., 944 ss.; H. REUSCH, *'Disquisitio de iureiurando'*, cit., 6; il passo è altresì citato da E. OTTO, *'Dissertatio quinta de perjurio per genus principis'*, cit., 262; A.P. FRICK, *'Disquisitio de iureiurando per genus principis'*, cit., 13.

Più precisamente, Barclay, che prima ancora del Reusch aveva sostenuto che «*non enim credendum est Ulpianum frustra adiecisse in re pecuniaria*»¹¹², ha ritenuto che il giurista abbia descritto la pena prevista nel caso di spergiuro, pena che prevedeva la fustigazione con le verghe e, nel corso di essa, la ripetuta ammonizione di non giurare temerariamente un'altra volta: dal che, sempre a detta dell'Autore, sembrerebbe desumersi che nel caso di violazione del *iusiurandum*, in contesti più gravi e certamente diversi dalla materia pecuniaria, la pena sarebbe dovuta essere maggiore, in proporzione dunque all'entità dell'offesa.

Ciò, per Barclay, si evince del fatto che Ulpiano non vanamente ha aggiunto *in re pecuniaria*, quasi a voler distinguere la diversità della sanzione in altre occorrenze.


Se da un lato è stato giustamente osservato che difficilmente si può parlare di una pena espressamente prevista per lo spergiuro¹¹³, spesso lasciato alla vendetta divina, dall'altro diversi riferimenti, per l'eventualità del *periurium* al genio dell'imperatore, consentono di ricondurlo alla violazione della *lex maiestatis*.

È però a mio avviso utile evidenziare che, sebbene sia stata sostenuta l'applicazione del *crimen maiestatis* nel caso di spergiuro per lo meno al *genius principis*, il *iusiurandum* era utilizzato in diversi contesti, che andavano ben oltre gli atti negoziali o i documenti di natura privatistica: ad esso si faceva ricorso per questioni di culto imperiale, giurando per la buona sorte o per la salute del principe; per la ratifica degli atti compiuti dai predecessori e più in generale per vincolare la parola data.

A questa eterogeneità corrisponde un'altrettanta diversità nell'atteggiamento dei principi rispetto allo spergiuro al *numen Augusti*: non bisogna sottovalutare la già citata testimonianza tacitiana a

¹¹² W. BARCLAY, *'Iusiurandum'*, cit., 944.

¹¹³ C. BERTOLINI, *Il giuramento*, cit., 268.



Figg. 4-5. Ritratto di William Barclay e frontespizio del *Thesaurus Juris Romani* di Everhard Otto, edizione di Leiden del 1744, dove Barclay pubblicò la sua trattazione sul *iusiurandum* nel frammento di Ulpiano.

proposito di Falanio e Rubrio, l'uno accusato sia di aver assunto fra i sacerdoti di Augusto un certo Cassio, uomo dai costumi ignominiosi, sia di aver mercanteggiato una statua di Augusto nella vendita di alcuni giardini; l'altro, invece, di aver offeso con spergiuo il *numen Augusti*, condotte per le quali Tiberio non volle applicare alcuna misura¹¹⁴.

Al contrario, come è stato tramandato dallo stesso Svetonio, alla moderazione che caratterizzò i primi anni del principato di Caligola, fece seguito un improvviso e misterioso cambio di rotta che lo portò a punire con pene atroci chiunque si fosse rifiutato di giurare per il suo genio: di una tale severità nella punizione dell'offesa al *genius* sembra trovarsi

¹¹⁴ Tac. *Ann.* 1.73.

traccia e conferma, anche se in maniera un po' succinta, in Petronio, quando scrive che lo schiavo Mitridate *in cruce actus est, quia Gai nostri genio male dixerat*¹¹⁵. Dal che, probabilmente, si può dedurre che l'inclusione dello spergiuro entro la *lex maiestatis* può esser stata determinata dalla scelta di diversi imperatori di inasprire o 'alleggerire' le ipotesi delittuose rientranti in quel *crimen*: non è un caso che, proprio nell'intento di mitigare il regime sanzionatorio scaturente dall'applicazione della lesa maestà, i Severi statuiranno che lo spergiuro in materia pecuniaria andasse perseguito con una pena più mite¹¹⁶. Il Bertolini¹¹⁷ e dopo di lui il Calore¹¹⁸ hanno sostenuto che C. I 4.1.2 (*Imperator Alexander A. Felici.- a. 223*): *Iurisiurandi contempta religio satis deum ultorem habet, periculum autem corporis uel maiestatis crimen secundum constituta diuorum parentum meorum, etsi per principis uenerationem quodam calore fuerit periuratum, inferri non placet*, abbia costituito l'inequivocabile testimonianza del rifiuto di Alessandro Severo di punire lo spergiuro con le pene previste dal *crimen maiestatis*: difatti non deve ritenersi delitto di lesa maestà il *periurium* commesso in stato di agitazione¹¹⁹; da ciò, secondo i due studiosi citati, si può desumere sia pur implicitamente che lo spergiuro fosse stato punito secondo le misure previste dalla *lex maiestatis*.

Ma ritornando a Ulp. D.12.2.13.6, il Reusch, analizzando comparativamente le misure prese in materia di violazione del giuramento, ha meritevolmente rilevato che doveva essere frequente l'inserzione del giuramento *per genium principis* in patti, transazioni e in atti di natura prettamente privatistica¹²⁰.

¹¹⁵ Petr. *Satyr.* 53. La prudenza è d'obbligo dato il contesto paradossale in cui è contestualizzato e dipinto Trimalcione, ma è comunque significativo, se anche si trattasse di una esagerazione, che il fatto sia attribuito a Caligola anziché a un altro imperatore.

¹¹⁶ H. REUSCH, *'Disquisitio de iureiurando'*, cit., 7.

¹¹⁷ C. BERTOLINI, *Il giuramento*, cit., 276 s.

¹¹⁸A. CALORE, *La rimozione del giuramento*, cit., 170, n. 50.

¹¹⁹ Sul significato di *calor* rimando a C. BERTOLINI, *Il giuramento*, cit., 277 ss.

¹²⁰ H. REUSCH, *'Disquisitio de iureiurando'*, cit., 5.

Albrecht Philipp Frick¹²¹, nel suo studio poco innovativo (fig. 6), se messo a confronto con quello del Reusch, ha però osservato (fig. 7) che non deve destare alcuno stupore che l'ammonizione verbale (*προπετῶς μὴ ὄμννε*), pronunciata nell'applicazione della pena corporale, fosse stata in greco, se si tiene conto che a quel tempo quella lingua era ampiamente utilizzata in Roma.

ALBERTI PHILIPPI FRICKII
ACADEMIAE IVLIAE CAROLINAE
H. T. PRO-RECTORIS
DISQVISITIO
DE
IURE IVRANDO
PER
GENIVM PRINCIPIS



HELMSTADT SAXONVM
LITTERIS SCHNORRIANIS
MDCCLXVIII.

Fig. 6 Frontespizio dell'opera di P. FRICK, *'Disquisitio de iureiurando per genium principis'*, Helmstadt, 1768.

¹²¹ A. P. FRICK, *'Disquisitio de iureiurando per genium principis'*, cit., 18: «*Graeca autem lingua praeconem in superdicto, quod pronunciabat, usum fuisse, haud miror, quum tunc temporis Romae incunda et maxime usitata fuerit Graecorum lingua.*»

XVII

comparationem flagellationis eo melius notetur leuitas poenae, quam is facere deberet, qui *per genus principis* peierasset. Scimus enim, fustes illatos esse vellos, nudis vero flagella m. Quid quod flagellationis supplicium vilissimis et abiectissimis mancipis irrogari solēbat, quum e contra fustibus caederentur liberi, ut et liberi homines tenuioris tamen conditionis n). Dum vero fustibus caederetur is, qui *per genus principis peierasset*, SEVERVS ET ANTONINVS Imperatores iubent, *ut ita ei superdicatur, πεποιθὸς καὶ ἔμπη πεποιθῶντα* vel *temere et iurato*. Ex veterum monumentis edochi scimus, hunc morem apud veteres fuisse, ut, quum de damnato homine supplicium sumerent, in loco supplicii conspicuo *πεποιθὸς*, seu, ut ut vocant, titulum adfigerent, quo breuiter admonitus populus poenae a reis expetite causam intelligeret, eoque exemplo a simili facinore perpetrando caeteri auocarentur. Ex hoc more impolitia fuit inscriptio cruci heruatoris IESV CHRISTI, quam nomine iuris romani IOANNES appellat o) *τίτλον*. Sed et sine scriptura hoc factum legitur. Praeconi namque erat, elogium siue causam poenae dicere his, qui fustibus vergisque cecebantur, inter caedendum, quod est *superdicere* p). Quae quom ita sint; facile intelligere poteris, ubi quum causam et ei-

d) Id apparet ex LIPSIUS *dial. V. de remitt.* Cap. XVIII.

m) CONF. DION. GOTTFREED. *not. ad L. 7. de poen. et CHR. WILDVOGELII* *diss. de Huius fust.* Cap. I. th. VIII.

n) Id docuit BARN. BRISSONIVS *Litr. III. l. iij. Cap. IX. Cap. XIX. v. ij.*

p) Pluribus exemplis id illustretur MARQ. FREHERVS *Verit. L. II. Cap. XX.* in *Eu. Orosii thes. per. via* T. I. p. 924. R. D. FORNERIVS *Res. quod. L. I. C. XIII.* in *cit. Tr. P. II.* p. 140. IAC. CYPACIVS *L. I. VII. C. VII.* FR. DVARENVS in *Comm. in tit. de in lit. iur. n. 34.*

C

XVIII

qui *per genus principis peierasset*, inter caedendum superinducebatur, *πεποιθὸς καὶ ἔμπη*. Videlicet hoc eloqui pracone pronunciatu ad omnium notitiam peruenit, cum ob temerarium petulantisque iusurandum peccati. Graece autem lingua praconem in superdicito, quod pronunciat, vim iussive, haud moris, quum tunc temporis Romae iucunda et maxime vitata fuerit Graecorum lingua q).

§. VIII

Non pauci, qui Romae nomen CHRISTO ut Deo dederant, perpeti maluerunt gravissima quaevis, quam *iurare per genus principis*. Viderant enim, quod non modo gentiles, qui id genus iurandi deferrent, id modo agerent, ut sic Christiani Caesarem agnoscerent et praedicarent Deum, sed quod etiam, si compolita *per genus principis* formula iuraret aliquis, haberent ab eo, cui iuratum, eiusdem profanae religionis particeps, et tantum detraheret Vero Numini, quantum diuinitatis *genus principis* tribueret. Obtulerunt se ergo, si e re erat, ut *iurarent per salutem et per venerationem principis*, quo hoc quod temperamento et inimicis et suae religioni satisfacerent. Testatur hoc TERTULLIANVS r), sed et, iniquiens, *iuramus, sicut non per genus Caesarem, ita per salutem eorum, quae est augustior omnibus gentis*. Quin et adfirmare audeo, plures habitum esse *iusiurandum per salutem aut salutem principis*, quam per Dei nomen praefictum. Ne id temere adduxisse videar, rem quodam exemplo illustraffe, e re erit. Meminit ZOSIMVS s) iuram-

q) VIDE TITONIS *diss. cit. C. II. §. VI.* et RIVINI *diss. cit. C. I. §. VIII.*

r) *Apolog. C. XXVII.*

s) *L. F. C. XLIX. et LI.*

Fig. 7. Le pagine XVII-XVIII dell'opera di A.P. FRICK, *'Disquisitio de iureiurando per genus principis'*, Helmstadt, 1768.

Le medesime considerazioni, quantomeno per l'inflizione della *castigatio* quale semplice misura di ammonizione a chi si fosse reso colpevole di spergiuo in materia creditizia, emergono in studi più recenti, i quali tuttavia sembrano tralasciare o omettere quelli più antichi sul tema¹²².

¹²² Cfr. A. CALORE, *La rimozione del giuramento*, cit., 172; R. FIORI, *La condizione dell' 'homo sacer'*, n. 170 riporta quanto sostenuto da F. ZUCCOTTI, *'Sacramentum civitatis': diritto costituzionale e 'ius sacrum' nell'arcaico ordinamento giuridico romano*, Milano, 2016, 38; E. INCELLI, *La giustizia*, cit., 205.

ABSTRACT

Il contributo esamina il valore giuridico del giuramento *per genium principis* o *per numen augusti* e le conseguenze dello spergiuro

This paper examines the juridical value of the oath *per genium principis* or *per numen augusti* and the consequences of perjury.

PAROLE CHIAVE

Genius; Iuppiter Optimus Maximus; iusiurandum; numen; oath; perjury.

ILARIA MARIA MARRA

Email: ilaria.marra@unirc.it

